

REGOLAMENTO

DEL COORDINAMENTO

SAVONESE DON MILANI

Art. 1 Costituzione

1. Si costituisce il “Coordinamento savonese degli enti di servizio civile“, siglabile Coordinamento savonese don Milani.
Non assume alcuna veste giuridica. Si munisce di questo regolamento per la sua costituzione e per l’espletamento delle sue attività.
Il Coordinamento ha sede in Savona. È costituito a livello provinciale.
2. La durata del Coordinamento è illimitata.

Art. 2 Finalità

1. Il Coordinamento persegue le seguenti finalità:
 - ❑ mantenimento di un rapporto costante da parte degli enti di terzo Settore che propongono il scn;
 - ❑ aumento della presenza sul territorio dell’esperienza di scn;
 - ❑ promozione del scn negli ambienti giovanili;
 - ❑ particolare attenzione al livello qualitativo della proposta di scn;
 - ❑ interazione tra il coordinamento e gli enti pubblici che propongono il scn.

Art. 3 Attività

1. Il Coordinamento, per il raggiungimento delle sue finalità, potrà svolgere le seguenti attività:
 - ❑ dare consulenza agli enti no profit per avviamento scn;
 - ❑ informare i giovani dei progetti di scn utilizzando lo sportello del Cesavo già esistente;
 - ❑ incontrare i giovani nelle scuole e nell’università di Savona attraverso momenti di sensibilizzazione;
 - ❑ offrire proposte formative ai ragazzi in scv e agli operatori locali di progetto;
 - ❑ proporre momenti di confronto tra gli enti soci sulla gestione dei giovani in scn.

Art. 4 Aderenti

1. Non possono essere componenti del Coordinamento persone fisiche.
2. Sono componenti di diritto del Coordinamento gli organismi fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Possono divenire altresì componenti del Coordinamento altri organismi che facciano richiesta scritta e motivata al Coordinamento stesso, trasmettendo la documentazione necessaria che è composta da:
 - a. copia dello statuto;
 - b. scheda di presentazione debitamente compilata appositamente predisposta;
 - c. testo controfirmato di accettazione di questo regolamento;
3. Ogni ente-socio nomina un delegato permanente presso il Coordinamento.
4. Possono far parte del Coordinamento le Caritas diocesane di Savona-Noli, d'Albenga-Imperia, il Cesavo e le organizzazioni private in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. appartenenza al Terzo Settore;
 - b. accreditamento presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile;
 - c. personalità giuridica;
 - d. corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle stabilite dal presente statuto all'art. 2.
5. L'ammissione è approvata dal Coordinamento a maggioranza.
6. L'adesione al Coordinamento è a tempo indeterminato e sono escluse partecipazioni temporanee, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
7. Il numero degli aderenti è illimitato.
8. Il Coordinamento nel perseguimento delle proprie finalità, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri membri.
9. Il Coordinamento, essendo privo di personalità giuridica, non può stipulare convenzioni e/o accordi di collaborazione con organismi, enti, associazioni, operatori pubblici e privati, istituti di formazione e di ricerca al fine di un miglior conseguimento dei propri scopi. Se ne riscontrasse la necessità si appoggerà giuridicamente su un'associazione-membro, anche nel caso di finanziamenti privati e di istituzioni regionali, statali e comunitarie.

Art. 5 Doveri e diritti degli aderenti

1. Gli enti-soci s'impegnano ad osservare il presente regolamento e le deliberazioni del Coordinamento.
2. I soci hanno il diritto/dovere di partecipare alle attività, e di dare la loro collaborazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
3. I soci hanno il diritto di dare le dimissioni in qualsiasi momento presentando una comunicazione scritta al Coordinamento.

4. I soci devono inoltre tenere un comportamento conforme alle finalità del Coordinamento e svolgere effettivamente le attività concordate, nel rispetto degli impegni assunti.

Art. 6 Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio può essere persa nei seguenti casi:
 - a. richiesta scritta dell' ente-socio;
 - b. ingiustificata assenza al Coordinamento (3 incontri consecutivi);
 - c. palese incompatibilità fra le attività dell' ente-socio e quelle del Coordinamento;
 - d. perdita dei requisiti previsti all'art. 4, comma 4, del regolamento stesso.
2. Il socio che si trova in uno dei suddetti casi viene invitato dal Coordinamento, con lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione.
3. La perdita della qualifica di socio nel caso previsto dalla lettera d) deve essere approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei soci ordinari.

Art. 7 Organi del Coordinamento

1. Sono organi del Coordinamento:
 - a. l'assemblea degli enti-soci
 - b. il coordinatore-portavoce
 - c. il segretario

Art. 8 L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è convocata a cadenza mensile ed ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno tre soci.
2. L'Assemblea è ritenuta valida se sono presenti la metà più uno dei soci.

Art. 9 Convocazione, ordine del giorno e funzioni

1. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno 7 giorni prima della sua effettuazione tramite comunicazione scritta, telegramma, fax o posta elettronica e deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno.
2. Compete all'Assemblea, con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci :
 - a. la nomina del coordinatore-portavoce e del segretario;
 - b. l'emanazione, approvazione e modifiche del regolamento;
 - c. lo scioglimento del Coordinamento;
 - d. l'interpretazione e applicazione del regolamento.
3. Almeno una volta l'anno si dovrà discutere e deliberare intorno ai seguenti argomenti:
 - a. scelta e verifica del programma e degli obiettivi annuali;
 - b. delibera in merito all'ammissione e all' esclusione degli aderenti.

Art. 10 Struttura e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal coordinatore con la verbalizzazione da parte del segretario.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti delegati dagli organismi che vi aderiscono. Gli organismi aderenti possono partecipare a titolo consultivo con altri rappresentanti degli organi associati stessi.
3. L'Assemblea si apre con l'approvazione del verbale della seduta precedente.
4. Le elezioni del coordinatore-portavoce e del segretario possono avvenire in forma palese. Tutte le altre votazioni si svolgono in forma palese.